Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 aprile 2021
(OR. en)

7736/21
ADD 1

AVIATION 74
RELEX 296
ENV 214
CLIMA 69
DELACT 65

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 aprile 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2021) 2104 final
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'aggiornamento dei riferimenti ai requisiti di protezione ambientale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 2104 final.

All.: C(2021) 2104 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.4.2021
C(2021) 2104 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE

che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'aggiornamento dei riferimenti ai requisiti di protezione ambientale

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

1) al punto 21.A.130, lettera b), il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. inoltre, nel caso di requisiti di protezione ambientale:

i) una dichiarazione attestante che il motore completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili alla data di fabbricazione del motore; e

ii) una dichiarazione attestante che l'aeromobile completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO_2 applicabili alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità.";

2) al punto 21.A.145, lettera b), la frase introduttiva e il punto 1 sono sostituiti dal testo seguente:

"b) per quanto riguarda tutti i dati necessari relativi all'aeronavigabilità e alla protezione ambientale:

1. l'impresa di produzione riceve tutti i dati di cui sopra dall'Agenzia e dal titolare, o dal richiedente, del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto o dell'approvazione del progetto, comprese eventuali esenzioni concesse in relazione ai requisiti di protezione ambientale, in modo da poter determinare la conformità ai dati di progettazione applicabili;";

3) al punto 21.A.147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Dopo il rilascio dell'approvazione, tutte le modifiche all'impresa di produzione approvata rilevanti ai fini della dimostrazione di conformità o dell'aeronavigabilità e delle caratteristiche di protezione ambientale di prodotti, parti o pertinenze, ed in particolare qualsiasi modifica al sistema qualità, devono essere approvate dall'autorità competente. Le domande di approvazione devono essere presentate per iscritto all'autorità competente e l'impresa di produzione deve dimostrare a tale autorità, prima dell'attuazione della modifica, che quest'ultima è conforme ai requisiti del presente capitolo.";

4) al punto 21.A.801, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) I prodotti vanno identificati con le seguenti informazioni:

1. la denominazione del fabbricante;

2. la designazione del prodotto;

3. il numero di serie del fabbricante;

4. il marchio "IN DEROGA" nel caso *dei* motori, se l'autorità competente ha concesso una deroga ai requisiti di protezione ambientale;

5. qualsiasi ulteriore informazione che l'Agenzia ritenga appropriata.";

5) il punto 21.B.85 è sostituito dal seguente:

"21.B.85 Definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto

a) L'Agenzia definisce e notifica al richiedente i requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o per un certificato di omologazione di un motore. La definizione e la notifica contengono:

1. i requisiti acustici di riferimento di cui:

i) all'allegato16 della convenzione di Chicago, volume I, parte II, capitolo 1 e:

A) ai capitoli 2, 3, 4 e 14, per i velivoli subsonici a reazione;

B) ai capitoli 3, 4, 5, 6, 10 e 14, per i velivoli ad elica;

C) ai capitoli 8 e 11, per gli elicotteri;

D) al capitolo 12, per i velivoli supersonici; ed

E) al capitolo 13, per gli aeromobili a rotore basculante;

ii) all'allegato 16 della convenzione di Chicago, volume I:

A) appendice 1 per gli aeromobili ai quali si applica l'allegato 16 della Convenzione di Chicago, volume I, parte II, capitoli 2 e 12;

B) appendice 2 per gli aeromobili ai quali si applica l'allegato 16 della Convenzione di Chicago, volume I, parte II, capitoli 3, 4, 5, 8, 13 e 14;

C) appendice 3 per gli aeromobili ai quali si applica l'allegato 16 della Convenzione di Chicago, volume I, parte II, capitolo 6;

D) appendice 4 per gli aeromobili ai quali si applica l'allegato 16 della Convenzione di Chicago, volume I, parte II, capitolo 11; ed

E) appendice 6 per gli aeromobili ai quali si applica l'allegato 16 della Convenzione di Chicago, volume I, parte II, capitolo 10;

2. i requisiti applicabili in materia di emissioni per la prevenzione delle fuoriuscite intenzionali di combustibile dagli sfiati (*fuel venting*) per gli aeromobili di cui all'allegato 16 della convenzione di Chicago, volume II, parte II, capitoli 1 e 2;

3. i requisiti applicabili in materia di emissioni di fumo, gas e particolato dei motori di cui:

i) all'allegato 16 della convenzione di Chicago, volume II, parte III, capitolo 1 e:

A) capitolo 2, per le emissioni di fumo e di gas dei motori turbogetto e turbofan destinati esclusivamente alla propulsione a velocità subsoniche;

B) capitolo 3, per le emissioni di fumo e di gas dei motori turbogetto e turbofan destinati esclusivamente alla propulsione a velocità supersoniche; e

C) capitolo 4, per le emissioni di particolato dei motori turbogetto e turbofan destinati esclusivamente alla propulsione a velocità subsoniche;

ii) all'allegato 16 della convenzione di Chicago, volume II:

A) appendice 1 per la misurazione del rapporto di compressione di riferimento;

B) appendice 2 per la valutazione delle emissioni di fumo;

C) appendice 3 per la strumentazione e le tecniche di misurazione per le emissioni di gas;

D) appendice 4 per le specifiche relative al combustibile da utilizzare nelle prove delle emissioni dei motori a turbina per aeromobili;

E) appendice 5 per la strumentazione e le tecniche di misurazione per le emissioni di gas dei motori a turbina a gas con postcombustione;

F) appendice 6 per la procedura di conformità per le emissioni di gas, fumo e particolato; e

G) appendice 7 per la strumentazione e le tecniche di misurazione per il particolato non volatile;

4. i requisiti applicabili in materia di emissioni di CO_2 degli aeromobili di cui:

i) all'allegato 16 della convenzione di Chicago, volume III, parte II, capitolo 1 e:

A) capitolo 2, per i velivoli subsonici a reazione; e

B) capitolo 2, per i velivoli ad elica subsonici;

ii) all'allegato 16 della convenzione di Chicago, volume III, appendici 1 e 2 per gli aeromobili ai quali si applica l'allegato 16 della convenzione di Chicago, volume III, parte II, capitolo 2;

5. per i motori, i requisiti applicabili di cui all'allegato 16 della convenzione di Chicago, volume II, parte IV e appendice 8 sulla valutazione del particolato non volatile a fini di inventario e di modellizzazione.

b) (riservato).".